



CENTRO STUDI "ALBERTO PISANI"

della Camera Penale di Roma



CENTRO STUDI ALBERTO PISANI

della CAMERA PENALE DI ROMA

Direttore Avv. Prof. Filippo Dinacci

RASSEGNA MENSILE n. 3

(1 dicembre – 31 dicembre 2023)

Coordinatrice Avv. Graziella Colaiacomo

*Componenti redazione:
Avv. Emanuele Antonini
Avv. Vincenzo Arrigo
Avv. Petra Gay
Avv. Alessia Mastrovito
Avv. Mattia Romano*

INDICE:

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Giurisprudenza: decisioni della Corte Suprema di Cassazione.**
4. **Giurisprudenza: Focus "Cartabia".**
5. **Giurisprudenza: decisioni di merito.**
6. **Diritto sovranazionale.**
7. **Incontri di studio e convegni.**

1. Novità legislative (a cura di *Mattia Romano*)

.I.

D.M. 29 dicembre 2023, n.217: *Regolamento recante «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44».*

È stato pubblicato sulla [GU n. 303 del 30 dicembre 2023](#) il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217, volto a stabilire le «regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto».

L'art. 2 del suddetto decreto prevede delle modifiche all'art. 2 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 e, in specie, introduce le definizioni di portale dei depositi telematici, portale delle notizie di reato, servizio elettronico di recapito certificato qualificato, identificazione informatica, firma elettronica qualificata, applicativo informatico, soggetti abilitati esterni pubblici, pagoPA e Identificativo unico di versamento. Viene, inoltre, riformulata la definizione di fascicolo informatico, precisando che lo stesso è fascicolo contiene «gli atti e i documenti redatti in forma di documento informatico nonché le copie informatiche di atti e documenti redatti in forma di documento analogico, nel rispetto di quanto stabilito dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente» e interpolata quella di soggetti abilitati, nella cui categoria vengono inseriti altresì «le persone fisiche che possono stare in giudizio personalmente e quelle che rappresentano un ente privato». Sempre all'interno della suddetta norma definitoria, vengono, infine, abrogate le definizioni di identificativo univoco di erogazione del servizio e di prestatore dei servizi di pagamento.

Il medesimo art. 2 del D.M. 217/2023 in esame introduce altresì un nuovo Art. 7-bis, rubricato **Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato**, a mente del quale «1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento. 2. Il portale delle notizie di reato consente la trasmissione in via telematica da parte del personale di polizia giudiziaria e di ogni altro soggetto tenuto per legge alla trasmissione della notizia di reato di atti e documenti su canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia, in modo da assicurare l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività. 3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 e 2 avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

Viene altresì modificata la rubrica dell'art. 9 del D.M. 44/11, già «Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico», oggi «Fascicolo informatico» e i commi, 1, 3 e 4 della disposizione. Segnatamente, a mente del novellato I comma, «1. Il fascicolo informatico contiene gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di posta elettronica certificata, le ricevute di pagamento e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati in forma di documento analogico». La nuova formulazione del III comma prevede, invece, che «3. Restano fermi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale o di atti e documenti depositati o comunque acquisiti in forma di documento analogico in conformità alla disciplina processuale vigente».

Viene, altresì, interpolato – con finalità di maggior precisione – il IV comma della disposizione, sicché ad oggi «4. Il fascicolo informatico reca l'indicazione: a) dell'ufficio titolare del procedimento, che cura la **formazione e la gestione del fascicolo medesimo**; b) dell'oggetto del procedimento **e di ogni altro specifico contenuto previsto dalla normativa processuale e regolamentare**; c) dell'elenco dettagliato degli atti e dei documenti depositati o comunque acquisiti, compresi quelli in forma di documento analogico».

Anche l'art. 11 del DM 44/11 – in materia di formato dell'atto del procedimento in forma di documento informatico – viene attinto da modifiche, onde a mente della formulazione odierna «1. L'atto del procedimento in forma di documento informatico è privo di elementi attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 34, che stabiliscono altresì le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri informatici».

Viene, inoltre, introdotta una nuova disposizione – art. 13-bis – rubricata «**Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale**», per cui «1. Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici o dal portale delle notizie di reato previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34. 2. Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti. 3. Al fine di garantire la riservatezza degli atti e dei documenti da trasmettere, il soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34» e riformulata la disposizione di cui al successivo art. 14, oggi rubricata «**Documenti e allegati in forma di documento analogico**», a mente della quale «1. I documenti e gli allegati depositati in forma di documento analogico sono identificati e descritti nel fascicolo informatico, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1, e ad inserirla nel fascicolo informatico».

Va, peraltro, sin d'ora segnalato che in ragione della modifica – sempre ad opera del DM in esame – dell'art. 34 del DM 44/11, richiamato dalle sopra riportate disposizioni, per cui «Fino all'emanazione delle nuove specifiche tecniche, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le specifiche tecniche vigenti, già adottate dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia» devono ritenersi **ancora vigenti le specifiche tecniche indicate nel provvedimento del D.G.S.I.A. dell'11.7.2023**.

Di (relativamente) minor interesse pratico per l'avvocatura è il novellato art. 15, in materia di deposito dell'atto del procedimento da parte dei soggetti abilitati interni, mentre assume ben maggiore rilievo l'art. 16 in materia di **comunicazioni o notificazioni per via telematica dall'ufficio giudiziario**. A mente di tale norma si prevede, in specie, che «1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, la comunicazione o la notificazione per via telematica da un soggetto abilitato interno ad un soggetto abilitato esterno o all'utente privato avviene mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario mittente all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, ovvero negli altri pubblici elenchi previsti dalla legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. La comunicazione o la notificazione per via telematica tra soggetti abilitati interni avviene in interoperabilità ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, secondo le specifiche tecniche stabilite dall'articolo 34. 3. La cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare una copia informatica degli atti e dei documenti formati e depositati in forma di documento analogico da comunicare o da notificare nei formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, che conserva nel fascicolo informatico. 4. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico. 5. La comunicazione o la notificazione che contiene dati sensibili di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 26, con modalità tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilità delle relative attività. 6. Si applica, in ogni caso, il disposto dell'articolo 49 del codice dell'amministrazione digitale».

Il successivo articolo 17 prevede, inoltre, le modalità delle notificazioni per via telematica tramite UNEP, mentre vengono, invece, abrogati gli artt. 18 (notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) e 19

(disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari) e novellato in minima parte il successivo art. 20, in materia di requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno.

La nuova formulazione dell'art. 21, in materia di estrazione e rilascio di copie di atti e documenti, prevede invece che «1. I soggetti abilitati esterni estraggono con modalità telematiche duplicati di atti e documenti dai fascicoli informatici cui possono accedere per legge, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 2. Il rilascio di copia di atti e documenti depositati nel fascicolo informatico avviene, previa verifica del regolare pagamento dei diritti, ove previsti, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 3. L'atto o il documento che contiene dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 o dati di grandi dimensioni è messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi dell'articolo 34».

Anche i commi 1 e 3 dell'art. 27 del DM 44/11 in materia di visibilità delle informazioni vengono novellati ad opera del decreto in esame. Viene, in specie, precisato che tale visibilità è possibile «Nei casi previsti dalla legge» e che «In caso di **sostituzione del difensore**, ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 147¹, il dominio giustizia **consente l'accesso alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante**, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca della delega».

Viene, infine, attinto da novella ad opera dell'art. 2 del DM in esame l'art. 30, in materia di pagamenti. Il novellato primo comma prevede, in specie, che «Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è effettuato **esclusivamente tramite pagoPA**, accedendo al portale dei servizi telematici. La ricevuta di pagamento può essere acquisita automaticamente dai sistemi oppure trasmessa dall'interessato all'ufficio, secondo le modalità previste dall'articolo 5 del CAD», mentre – restando immutato il co. II – vengono abrogati i commi III e IV.

D'estrema importanza ed interesse è altresì il successivo art. 3 del DM in esame, rubricato «**Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime**».

Ivi si prevede che, salve le deroghe di cui ai successivi commi 7 e 8, dall'entrata in vigore del decreto – ossia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso – durante la **fase delle indagini preliminari** il deposito di atti, documenti, richieste e memorie **dovrà** aver luogo con **modalità telematiche** ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale nei seguenti uffici giudiziari: a) Procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

A norma del secondo comma della disposizione in esame, si prevede che, fermo quanto disposto dal comma 8 della medesima disposizione, a decorrere dal medesimo termine indicato al comma 1, il deposito da parte dei difensori di **atti, documenti, richieste e memorie** ha luogo con **modalità telematiche** ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) corte di appello b) tribunale ordinario; c) giudice di pace; d) procura generale presso la corte di appello. e) procura della Repubblica presso il tribunale; f) Procura europea.

Le soprariportate previsioni normative, tuttavia, a mente del comma 3 dell'articolo in esame, **non si applicano** agli **uffici giudiziari diversi da quelli indicati**, ai procedimenti in materia di **misure di prevenzione** e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale (in materia di **esecuzione** e di **rapporti** giurisdizionali con **autorità straniere**).

¹ Trattasi, all'evidenza, di un refuso del testo normativo, in quanto evidentemente facente riferimento alla L. 247/2012, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

I commi IV, V e VI dell'art. 3 in esame, prevedono, inoltre, che – fermo quanto disposto dal comma 2 – il deposito di atti, documenti, richieste e memorie avrà luogo **esclusivamente con modalità telematiche** anche nei casi diversi da quelli disciplinati dal comma 1:

- a) negli uffici della **Procura della Repubblica presso il Tribunale**, della **Procura europea** e del **Tribunale** a decorrere dal **1° gennaio 2025**;
- b) negli uffici della **Procura generale** presso la Corte di appello, della **Corte di appello**, della **Procura generale** presso la Corte di **cassazione** e della **Corte di cassazione** a decorrere dal **30 giugno 2025**;
- c) negli uffici della **procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni**, del **tribunale per i minorenni** e del **tribunale di sorveglianza** a decorrere dal **1° gennaio 2026**.
- d) negli uffici specializzati in materia di **misure di prevenzione** ed in relazione alle **fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale** (in materia di **esecuzione** e di **rapporti giurisdizionali con autorità straniera**) a decorrere dal **1° gennaio 2026**;
- e) negli uffici del **giudice di pace** a decorrere dal **1° gennaio 2026**.

Il comma 7 dell'art. 3 prevede, in ogni caso, che sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1², il deposito da parte dei soggetti abilitati **interni** di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Il successivo comma 8, prevede, invece che **sino al 31 dicembre 2024**, negli uffici giudiziari penali indicati dal **comma 3**, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie potrà avere luogo **anche con modalità non telematiche**, ad **esclusione** dei depositi nella **fase delle indagini preliminari** e nei procedimenti di **archiviazione** di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale e di **riapertura delle indagini** di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale **nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale**. Peraltro, il deposito da parte dei difensori di atti, documenti, richieste e memorie potrà, altresì, avere luogo anche con **modalità non telematiche** nei procedimenti relativi all'**impugnazione** dei provvedimenti in materia di **misura cautelare** o in materia di **sequestro probatorio** emessi durante la fase delle indagini preliminari.

D'estremo interesse è, infine, la previsione per cui **rimarrà**, sino al medesimo termine, **consentito il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche**.

Va, conclusivamente, segnalato che a norma dell'art. 4 del DM in esame vengono abrogati i decreti del Ministero della giustizia del 4 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali (PDP)» e del 18 luglio 2023 recante «Portale deposito atti penali - Avvio fase di sperimentazione».

Infine, si evidenzia che in data 9 gennaio 2023 la Giunta dell'Unione delle Camere Penali ha trasmesso al Viceministro della Giustizia una nota, segnalando la presenza di un errore che – ove non emendato – rischierebbe di rendere non operativo il regime transitorio: di seguito il testo della nota ora richiamata, a firma del Presidente dell'Unione Avv. Francesco Petrelli.

Illustre Viceministro,

Le segnalo che il testo pubblicato del DM 217/2023 differisce da quello sottoposto al parere del CNF poiché è stato soppresso il comma 2 dell'art. 3. Correttamente, i commi 1 e 2 del menzionato art. 3 fanno riferimento ai commi 7 ed 8 (in

² a) Procura della Repubblica presso il tribunale; b) Procura europea; c) tribunale ordinario, limitatamente all'ufficio del giudice per le indagini preliminari; d) Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

precedenza commi 8 e 9) che individuano uffici ed atti per i quali sino al 31 dicembre 2024 è consentito il deposito con modalità non telematiche o -per i difensori- a mezzo PEC. Il comma 8, purtroppo, continua a far riferimento al comma 3 - che nel testo pubblicato si riferisce agli uffici giudiziari ai quali “non si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti” - e che nel testo visionato era il comma 4. Appare di tutta evidenza la necessità di correggere adeguatamente il comma 8 dell’art. 3 da “A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 3” in “A decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e sino al 31 dicembre 2024, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 2.

Certo che vorrà intervenire entro il previsto termine di entrata in vigore del nominato Decreto Ministeriale, Le porgo i miei più cordiali saluti

.II.

D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203: *Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.*

È stato pubblicato nella [GU n. 298 del 22 dicembre 2023](#) il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n.203 in attuazione della delega contenuta all’articolo 12 della legge n. 127/2022 (Legge di delegazione europea 2021), recante l’adeguamento della normativa interna al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento (sequestri) e di confisca.

L’art. 1 del Decreto prevede delle disposizioni di carattere generale, tra le quali si segnala la necessità – salve le ipotesi in cui si tratti dei reati richiamati dall’art. 3 del regolamento 2018/1805 – di una “doppia incriminazione”, per cui *«il riconoscimento e l’esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione»*. Secondo quanto previsto dal comma quarto del medesimo articolo, al ministero della Giustizia è attribuito il ruolo di autorità *«responsabil[e] della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell’assistenza da fornire alle [...] autorità competenti [nazionali]»*.

I successivi artt. 2 e 3 dettano, invece, le regole concernenti il riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti, rispettivamente in materia di sequestro e di confisca.

In specie, il primo comma dell’art.2 prevede che l’autorità di esecuzione sia individuata: a) nel giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale del capoluogo di distretto dove si trova il bene in relazione al quale il provvedimento di sequestro deve essere eseguito; b) nel caso in cui i luoghi di collocazione dei beni non siano noti, nel Gip del Tribunale del capoluogo di residenza del destinatario del provvedimento; c) quando il provvedimento di sequestro riguardi beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, nel Gip presso il Tribunale del capoluogo del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Il comma secondo prevede invece che, laddove competenza non possa essere determinata altrimenti, sia competente il Gip del tribunale di Roma.

D’interesse è altresì il comma quarto della disposizione, ove si prevede che *«Sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decide con decreto motivato, acquisito il parere del pubblico ministero e assunta, anche tramite la polizia giudiziaria, ogni necessaria informazione. Il pubblico ministero esprime il parere entro dieci giorni e, nel caso previsto dall’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvede anche in assenza del parere del pubblico ministero»*.

L'art. 3, come anticipato, disciplina il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di confisca. Al comma primo viene previsto che la competenza spetti alle Corti di appello, individuate secondo i medesimi criteri indicati dall'art.2 in materia di sequestro. Tra le varie previsioni, si segnala che i commi terzo e quarto dell'articolo in parola disciplinano, invece, le modalità di decisione della Corte d'appello, mentre a norma del comma quinto si prevede che «*Contro la sentenza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito [...]*».

D'estremo interesse è altresì l'art.4 che apporta delle modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza. L'articolo in esame modifica, in specie, gli articoli 419, 429 e 552 del Codice di procedura penale, prevedendo che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio e decreto di citazione diretta a giudizio debbano contenere anche l'avvertimento che «*potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede*». Trattasi di avvisi previsti a pena di nullità in base al combinato disposto dei commi 1 e 7 dell'articolo 419, dei commi 1 e 2 dell'articolo 429 e dei commi 1 e 2 dell'articolo 552 del codice di rito. Dette modifiche, per effetto della norma transitoria contenuta nell'art.7 del medesimo decreto, tuttavia, non si applicano nei procedimenti penali in cui alla data di entrata in vigore del decreto – 6 gennaio u. s. – gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio siano già stati emessi.

L'art.5 del decreto in esame interviene, invece, sugli articoli 4, 5, 8 e 9 del Dlgs n. 137/2015, uniformandone le previsioni a quanto previsto dal decreto in esame in materia di individuazione della competenza territoriale della Corte di appello quale autorità di esecuzione, nonché alle previsioni in materia di scadenze procedurali e di impugnazioni delle decisioni sul riconoscimento.

Il successivo art. 6, invece, pone in essere alcune riformulazioni lessicali della normativa di cui al Dlgs n. 35/2016 e novella la disciplina di tale decreto in materia di criteri attributivi della competenza territoriale, prevedendo altresì la necessità di un'informativa del Ministero della giustizia a fini di rilevazione statistica.

2. Decisioni della Corte Costituzionale (a cura di Vincenzo Arrigo)

Ordinanza 214/2023 del 08.11.2023 2023 (dep. 04.12.2023)

Camera di Consiglio del 8 novembre 2023, Pres. Barbera, Red. Amoroso.

Norme impugnate: Art. 73 del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.

Oggetto: Reati e pene - Codice delle leggi antimafia - Violazioni al codice della strada - Previsione della pena dell'arresto da sei mesi a tre anni nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Dispositivo: manifesta infondatezza

Con l'ordinanza 2011 – 2023 la Corte ha dichiarato *manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione dal Tribunale ordinario di Terni.*

In motivazione la Corte, rifacendosi a quanto già affermato allorquando si era pronunciata sulla medesima

questione sollevata dalla VI sezione della Suprema Corte di Cassazione e dal Tribunale di Ravenna, ha ribadito la correttezza della scelta legislativa di sanzionare l'ipotesi meno grave sul piano amministrativo, allo scopo di assicurare il bene della sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, di punire più severamente la stessa condotta, se realizzata da soggetti dalla accertata pericolosità, ritenendo coerente l'inasprimento della risposta punitiva in relazione al differente disvalore della condotta e alla diversa intensità dell'offesa ai beni protetti ed escludendo una sproporzione del relativo trattamento sotto il profilo della finalità rieducativa della pena.

Sentenza 217 / 2023 del 22.11.2023 2023 (dep. 11.12.2023)

Udienza pubblica del 21 novembre 2023, Pres. Barbera, Red. Viganò.

Norme impugnate: Art. 628, c. 5°, del codice penale.

Oggetto: Reati e pene - Rapina - Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 codice penale (vizio parziale di mente) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, n. 3-bis), dell'art. 628 codice penale.

Dispositivo: illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza

Con la sentenza 2017 – 2023 la Corte ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 c.p., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628; al contempo la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione (sotto i profili dell'irragionevole equiparazione, sul piano sanzionatorio, di fatti di reato aventi disvalore differente e della violazione dei principi di proporzionalità e personalità della pena), dal Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale.*

Sentenza 219 / 2023 dell'8.11.2023 2023 (dep. 8.12.2023)

Camera di consiglio dell'8 novembre 2023, Pres. Barbera, Red. Viganò.

Norme impugnate: Art. 47 ter, c. 1°, lett. a) e b), della legge 26/07/1975, n. 354.

Oggetto: Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Detenzione domiciliare - Prevista possibilità di accedere alla misura da parte di: a) detenuta madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) detenuto padre di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole.

Dispositivo: non fondatezza

Con la sentenza 2019 – 2023 la Corte ha dichiarato *non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Cosenza.*

Sentenza 225 / 2023 del 05.12.2023 2023 (dep. 22.12.2023)

Udienza pubblica del 5 dicembre 2023, Pres. Barbera, Red. Viganò.

Norme impugnate: Art. 33 quinquies del codice di procedura penale.

Oggetto: Processo penale - Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale - Previsione che l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e delle disposizioni processuali collegate è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manca, entro il termine previsto dall'art. 491, c. 1, codice di procedura penale - Previsione che entro tale ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.

Dispositivo: non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità

Con la sentenza 225 – 2023 la Corte ha dichiarato *inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore e al contempo ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33-quinquies c.p.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo*

comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore.

Nella parte motiva la Corte ha affermato che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 33-*quinquies* c.p.p. ora ribadita consente di ritenere non fondati tutti i profili di censura articolati dal rimettente, escludendo altresì ogni profilo di contrarietà con il principio del contraddittorio, fondato sugli artt. 111, secondo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, paragrafo 3, CEDU, posto che detta interpretazione consente all'imputato di interloquire – a seguito della proposizione tempestiva dell'eccezione – su tutti i profili dai quali dipende l'attribuzione della causa alla cognizione del tribunale in formazione collegiale o monocratica.

Sentenza 228 / 2023 del 22.11.2023 2023 (dep. 28.12.2023)

Camera di consiglio del 22 novembre 2023, Pres. Barbera, Red. Navarretta.

Norme impugnate: Art. 79, c. 2°, del decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002, n. 115.

Oggetto: Straniero - Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Contenuto dell'istanza - Previsione la quale dispone che la dichiarazione in ordine ai redditi esteri dell'istante debba essere rilasciata dalla sola autorità consolare e non dalla autorità consolare o dalla diversa autorità competente secondo l'ordinamento dello Stato straniero.

Dispositivo: non fondatezza

Con la sentenza 228/2023 la Corte ha dichiarato *non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata.*

**3. Giurisprudenza: decisioni della Suprema Corte di Cassazione
(a cura di Emanuele Antonini e Petra Gay)**

Sez. U, sentenza 13 luglio 2023 – 13 dicembre 2023, n. 49686, Pres. Cassano – Rel. Aceto

Reati contro la fede pubblica – Falsità ideologica – Reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 2019 – Omesse o false indicazioni dei dati riportati nell'autodichiarazione finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza – Rilevanza – Condizioni.

Integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

Sez. U, sentenza 13 luglio 2023 – 13 dicembre 2023, n. 49935, Pres. Cassano – Rel. Messini D'agostini

Recidiva – Circostanza aggravante ad effetto speciale – Contestazione suppletiva avvenuta dopo la decorrenza del termine di prescrizione del reato originariamente contestato – Valutazione ai fini del tempo necessario a prescrivere – Esclusione.

Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato come originariamente contestato.

Sez. I penale, sentenza 21 dicembre 2023 - 28 dicembre 2023, n. 51507, Pres. Boni – Rel. Monaco
Notificazioni via posta elettronica certificata – Notificazione al difensore del dispositivo della

sentenza emessa all'esito di giudizio cartolare ex art. 23 bis L. 176/2020 – Decorrenza dei termini per l'impugnazione – Ricevuta di accettazione – Insufficienza – Necessità della ricevuta di avvenuta consegna.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta notifica al difensore del dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello in esito a giudizio cartolare ex art. 23 bis L. 176/2020 non è sufficiente la ricevuta di accettazione del messaggio di posta elettronica certificata, essendo invece necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, unica idonea ad attestare che la PEC è pervenuta al destinatario e, di conseguenza, che la notifica si è perfezionata.

[Sez. I penale, 14 dicembre 2023 – 22 dicembre 2023, sentenza n. 51417, Pres. Siani – Rel. Liuni](#)

Trattazione delle udienze innanzi al Giudice dell'esecuzione – Adesione del difensore tempestivamente comunicata all'astensione proclamata dall'Unione Camere Penali italiane – Trattazione dell'incidente di esecuzione in presenza di un difensore immediatamente reperibile, ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. – Nullità.

Tra le ipotesi di prestazioni indispensabili disciplinate dal codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati non rientra in modo espresso la trattazione di udienze innanzi al Giudice dell'esecuzione; in tale segmento giurisdizionale la manifestazione di volontà di adesione del difensore - ove ritualmente comunicata - è idonea a determinare il rinvio dell'udienza, senza possibilità per il Tribunale di provvedere alla nomina di un sostituto del difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., trattandosi di una forma consentita di esercizio della libertà sindacale.

[Sez. I penale, 5 dicembre 2023-15 dicembre 2023, sentenza n. 50132, Pres. Di Nicola - Rel. Santalucia](#)

Termine per il deposito della sentenza – Difformità tra il dispositivo letto in udienza e il dispositivo della sentenza depositata – Prevalenza del dispositivo letto in udienza su quello redatto in calce alla sentenza depositata – Richiesta di declaratoria di non esecutività del titolo e restituzione nel termine per l'impugnazione – Annullamento con rinvio.

È da ritenersi scusabile l'errore commesso dall'imputato nella individuazione del termine utile di impugnazione quando indotto dalla difformità, in punto di termini di deposito della sentenza, tra il dispositivo letto in udienza (che indicava il termine in novanta giorni) e il dispositivo della sentenza depositata (non contenente l'indicazione di un pari termine).

[Sez. I penale, 30 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51410, Pres. Di Nicola – Rel. Masi](#)

Ordinamento penitenziario – Fattori ostativi alla concessione dei benefici ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord.pen. – Reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 commesso in concorso con soggetti condannati per l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 – Concedibilità della misura alternativa dell'affidamento in prova per espiazione della pena residua in caso di esclusione dell'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

È legittima l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza concede, in accoglimento di istanza difensiva, la misura alternativa dell'affidamento in prova per l'espiazione di pena residua a soggetto condannato per la detenzione di una ingente quantità di sostanza stupefacente, nella specie *marijuana*, commesso in concorso con soggetti appartenenti ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in quanto condannati per l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Siffatta condanna, per sé sola, non è idonea a provare l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata che possano impedire la concessione di benefici ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-ter, Ord.pen.

[Sez. I penale, 30 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51409, Pres. Di Nicola – Rel. Masi](#)

Impugnazioni – Invio a mezzo posta elettronica certificata ex artt. 23, 23 bis, 23 ter e 24 d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche con la legge n. 176/2020 – Sottoscrizione in forma digitale e apposizione di firma manuale – Valutazioni sulla ammissibilità dell'atto.

Nel caso di trasmissione di un atto di impugnazione in forma di documento informatico via posta elettronica certificata la sottoscrizione deve essere apposta in forma digitale, non essendo possibile l'apposizione di una firma manuale, se non inviando una copia scannerizzata di un atto cartaceo, munito di tale firma, che sarebbe non conforme alle modalità stabilite dal DGSIA. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, non è univoca sulla valutazione della sua ammissibilità, essendo state emesse sia

pronunce che reputano tale modalità di redazione di un atto di impugnazione inammissibile, sia pronunce che, al contrario, affermano non sussistere, in tal caso una sanzione di inammissibilità. L'avvenuta apposizione della firma digitale esclude l'illegittimità dell'atto, anche qualora le concrete modalità seguite dovessero essere ritenute irregolari. Ed infatti l'utilizzo, per l'apposizione della firma digitale, di un *software* diverso da quelli riconosciuti come validi da parte del sistema informatico in uso all'ufficio giudiziario destinatario costituisce una mera irregolarità, che non comporta l'inammissibilità dell'atto, posto che la verifica della validità della sottoscrizione deve prescindere dalle caratteristiche del *software* impiegato per generarla e, parallelamente, per condurre la stessa operazione di verifica.

[Sez. I penale, 24 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51405, Pres. Di Nicola - Rel. Aliffi](#)
Misure alternative alla detenzione – Notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza – Inidoneità sopravvenuta della dichiarazione o elezione di domicilio – Inammissibilità – Esclusione – Necessità della notifica al difensore ex art. 161 comma 4 c.p.p.

Nel procedimento avente ad oggetto l'applicazione delle misure alternative alla detenzione in caso di inidoneità sopravvenuta della dichiarazione o elezione di domicilio le notificazioni devono sempre essere eseguite mediante consegna al difensore a mente della disposizione contenuta nel comma 4 dell'art. 161 c.p.p. la cui applicazione è estesa a detti procedimenti in forza dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p. L'inammissibilità della domanda di misure alternative alla detenzione consegue alla omessa dichiarazione o elezione di domicilio, non anche alla mancanza di attualità di quella dichiarazione.

[Sez. I penale, 23 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51402, Pres. Boni - Rel. Aprile](#)
Corrispondenza dei detenuti ex art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall'art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.) – Controlli – Sottoposizione a visto di censura della corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime speciale dell'art. 41-bis ord. pen. – Missive anonime – Doverosa valutazione dell'effettiva pericolosità.

Il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto, sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41-bis I. n. 354 del 1975, costituisce un indice di sospetto della pericolosità della corrispondenza da sottoporre al trattenimento previsto dagli artt. 18-ter, 41- bis, comma 2, I. n. 354 del 1975 e 18 della circolare DAP n. 3676/6126, in ragione della finalità del mittente di celare la propria identità, non tanto al destinatario, quanto agli organi di vigilanza, che tuttavia non esonera il giudice dal valutare l'effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione.

[Sez. I penale, 15 novembre 2023-20 dicembre 2023, sentenza n. 51387, Pres. Rocchi - Rel. Aliffi](#)
Procedimento innanzi al Giudice di Pace – Fascicolo per il dibattimento – Acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero in assenza di consenso delle parti – Illegittima acquisizione dell'atto di indagine non irripetibile – Violazione degli articoli 493, comma 3, c.p.p. e 29, comma 7, d.lgs. 28 agosto 2000, n.274 – Annullamento della sentenza impugnata.

Deve essere annullata la sentenza del Giudice di pace che, anziché procedere all'esame dell'unico testimone di accusa, abbia acquisito al fascicolo del dibattimento ed utilizzato ai fini della decisione, in assenza del consenso delle parti, tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, a prescindere dal loro contenuto irripetibile.

[Sez. I penale, 14 novembre 2023-15 dicembre 2023, sentenza n. 50126, Pres. Di Nicola - Rel. Monaco](#)

Fase esecutiva – Riconoscimento del vincolo della continuazione – Verifica della sussistenza di concreti indicatori – Accertamento depurato al Giudice dell'esecuzione.

Il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

[Sez. I penale, 14 novembre 2023-15 dicembre 2023, sentenza n. 50118, Pres. Di Nicola - Rel. Monaco](#)

Procedimenti innanzi al Giudice di Pace – Reato p. e p. ex art. 14 ter D.Lgs. 286/1998 – Applicabilità dell'art. 34, comma 1, D. Lgs. n.274 del 2000 alla fattispecie di cui all'art. 14 ter del D.Lgs 286/1998.

Non è conforme a diritto l'esclusione dell'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 34, primo comma, D. Lgs. n.274 del 2000 ai fatti sussumibili nella fattispecie prevista dall'art. 14 ter D. Lgs. 286/1998 in conseguenza di una generica "particolare natura dell'interesse protetto dalla norma".

[Sez. I penale, 14 novembre 2023-13 dicembre 2023, sentenza n. 49626, Pres. Di Nicola - Rel. Aliffi](#)

Procedimento di sorveglianza – Onere probatorio a carico dell'istante – Esclusione.

Nel procedimento di sorveglianza non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento favorevole, ma soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti sui quali la richiesta si fonda, incombando, poi, sul Giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti. Il Magistrato e il Tribunale di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive competenze, in forza del rinvio operato dall'art. 678 c.p.p. alla disciplina del procedimento di esecuzione, sono titolari di poteri istruttori d'ufficio, con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza.

[Sez. I penale, 14 novembre 2023-13 dicembre 2023, sentenza n. 49625, Pres. Di Nicola - Rel. Aliffi](#)

Liberazione anticipata - Reato ostativo permanente con cd. contestazione aperta - Cessazione della permanenza - Verifica in concreto - Necessità.

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata in presenza di una condanna relativa a un reato permanente con contestazione cosiddetta aperta – cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita – è necessario che il giudice verifichi, alla luce della motivazione della sentenza in questione, le date cui devono essere riferite in concreto ed entro le quali devono ritenersi concluse le condotte permanenti attribuite al condannato. Ed infatti, la regola per cui nel caso di contestazione cosiddetta aperta la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado ha valore esclusivamente processuale e non sostanziale, nel senso che non ricade sull'imputato l'onere di dimostrare, a fronte di una presunzione contraria, la cessazione dell'illecito prima della data della condanna di primo grado, spettando, viceversa, all'accusa l'onere di fornire la prova del protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale.

Sez. I penale, 5 ottobre 2023-11 dicembre 2023, n. 49256, Pres. Mogini, Rel. Lanna

Regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis Ord.pen. – Istanza differimento pena o misura alternativa alla detenzione – Scelta di non alimentarsi (sciopero della fame) – Incidenza della precaria condizione di salute autoprodotta dal detenuto sulle determinazioni del Tribunale di Sorveglianza – Irrilevanza.

Lo sciopero della fame del detenuto e la condizione precaria di salute che ne deriva non rilevano ai fini della valutazione sull'istanza di differimento della pena per motivi di salute poiché la condizione clinica del condannato è la inevitabile conseguenza della sua precisa scelta di non alimentarsi e tale opzione è da ritenersi – in modo radicale – ostativa alla positiva valutazione dell'istanza.

Sentenza integrale non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

[Sez. I penale, 10 novembre 2023-20 dicembre 2023, sentenza n. 50832, Pres. Siani - Rel. Centonze](#)

Sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno – Mancato risarcimento del danno nel termine indicato – Valutazione delle condizioni economiche dell'interessato per la revoca del beneficio sospensivo – Onere della prova a carico dell'interessato – Doveri del Giudice di valutare la documentazione attestante le condizioni economiche prodotta dall'interessato.

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta. Il Giudice dell'esecuzione chiamato a decidere sulla revoca della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato risarcimento del danno patito

dalla persona offesa nel termine di trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio sospensivo deve verificare preliminarmente le condizioni economiche del condannato, vagliando analiticamente la documentazione allegata dal medesimo a sostegno delle ragioni che non gli consentivano di adempiere alle prescrizioni impostegli, ai sensi dell'art. 165 c.p.

[Sez. I penale, 20 ottobre 2023-19 dicembre 2023, sentenza n. 50729, Pres. Santalucia – Rel. Centofanti](#)

Responsabilità ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – Confisca nei confronti dell'ente ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 – Natura di sanzione principale obbligatoria ed autonoma – Prescrizione.

Quale sanzione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato la confisca di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 è assoggettata al regime di prescrizione delineato dall'art. 22 dello stesso decreto. Tale termine riguarda tanto l'illecito, che non può più essere perseguito decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, quanto la sanzione amministrativa definitivamente irrogata, che dovrà essere riscossa o altrimenti eseguita, a pena di estinzione, entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata a carico della persona giuridica; fatti salvi, per la sanzione, gli effetti di eventuali cause interruttive rilevanti a norma del codice civile.

[Sezione I penale 11 ottobre 2023-13 dicembre 2023, sentenza n. 49621, Pres. Di Nicola - Rel. Poscia](#)

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare - Stato di salute incompatibile con il regime carcerario - Valutazione in concreto – Necessità.

In tema di differimento della pena per gravi motivi di salute, anche nella forma della detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologico dell'istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione, ma è tenuto a esaminare, in concreto, le condizioni di salute del predetto, le tipologie di cura a lui necessarie, nonché l'incidenza dell'ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico.

[Sezione I penale, 6 ottobre 2023-4 dicembre 2023, sentenza n. 48093, Pres. Casa - Rel. Lanna](#)

Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina - Inosservanza dell'ordine del sindaco di effettuare la messa in sicurezza di un edificio - Pericolo per le persone - Contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. - Configurabilità - Assenza di pericolo - Conseguenze - Ragioni.

L'inosservanza dell'ordinanza sindacale che ingiunge l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza di un edificio integra la contravvenzione di cui all'art. 677, comma terzo, cod. pen. nel solo caso in cui da tale condotta derivi un concreto pericolo per le persone, configurandosi, in difetto, l'illecito amministrativo di cui all'art. 677, comma primo, cod. pen., che, per il principio di specialità, non concorre con la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.

[Sezione I penale, 15 settembre 2023-14 dicembre 2023, sentenza n. 49807, Pres. Siani - Rel. Di Giuro](#)

Pena - Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale della pena - Pena - Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale della pena - Prima condanna per delitto condizionalmente sospesa - Seconda condanna per delitto non sospesa - Cumulo delle pene inferiore ai due anni - Irrilevanza.

In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso.

[Sezione I penale, 6 settembre 2023-12 dicembre 2023, sentenza n. 49351, Pres. Boni - Rel. Centonze.](#)

Impugnazioni - Inammissibilità - Casi - Impugnazioni - Difensore nominato da un prossimo

congiunto di arrestato o fermato - Disconoscimento da parte dell'imputato – Inammissibilità - Ragioni - Fattispecie.

E' inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore nominato ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen. e successivamente disconosciuto, in modo espresso, dalla persona arrestata, fermata o in stato di custodia cautelare, non potendo sovrapporsi la volontà dei prossimi congiunti a quella del diretto interessato. (Fattispecie in tema di istanza di riesame avverso ordinanza cautelare).

[Sezione II penale, 31 ottobre 2023-22 dicembre 2023. Sentenza n. 51736, Pres. Beltrani – Rel. Nicastro](#)

Reato di truffa *online* – Tempo e luogo di consumazione del reato – Pagamento avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su di una carta di credito prepagata ricaricabile – Competenza del giudice del luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta.

Nelle ipotesi di truffa online per le quali il pagamento avviene tramite un bonifico bancario ma con accredito su di una carta di credito prepagata ricaricabile il reato si deve ritenere perfezionato nel luogo in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla menzionata carta (la Corte è stata chiamata a decidere un caso in cui il profitto della truffa sarebbe stato conseguito «*tramite un bonifico su un Iban, quindi con un conto corrente legato, però ad una carta di credito prepagata Money rilasciata da Sisal Pay Spa*»).

[Sezione II penale, 31 ottobre-29 dicembre 2023, sentenza n. 51735, Pres. Beltrani - Rel. Nicastro](#)

Reato continuato – Circostanza aggravante ex art. 61 n. 7 c.p. – Valutazione della gravità del danno – Necessario riferimento ad ogni singolo reato e non al danno complessivo.

Il reato continuato si configura come una particolare ipotesi di concorso di reati e va considerato unitariamente solo per gli effetti che sono espressamente previsti dalla legge (come ai fini della determinazione della pena, ai sensi del secondo comma dell'art. 81 c.p., e, oggi, dell'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione, ai sensi del primo comma dell'art. 158 c.p., come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d, della legge 9 gennaio 2019, n. 3), mentre, per tutti gli altri effetti che non sono espressamente previsti dalla legge, la considerazione unitaria può essere ammessa esclusivamente a condizione che essa garantisca un risultato favorevole al reo. Di conseguenza, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. al reato continuato, la valutazione della rilevante gravità del danno patrimoniale deve essere operata con riferimento non al danno complessivamente cagionato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo della continuazione ma al danno cagionato da ogni singolo reato.

[Sezione II penale, 23 novembre 2023-29 dicembre 2023, sentenza n. 51708, Pres. Beltrani - Rel. Nicastro](#)

Dichiarazione di assenza dell'imputato – Presupposti – Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato – Insufficienza – Rescissione del giudicato ex art. 629 *bis* c.p.p. – Incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo – Necessità di conoscenza relativa a un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*.

L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, nella fase iniziale delle indagini preliminari, non può, di per sé, costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato. L'incolpevole mancata conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio (caso in cui la notifica era avvenuta a mani della moglie che aveva interrotto i rapporti con il marito imputato e che aveva affermato, con dichiarazione scritta, di non avergli mai consegnato il decreto di citazione), non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo. Né la consegna all'indagato di copia del decreto di perquisizione e sequestro, né il rinvenimento, in occasione di tale perquisizione, del corpo del reato alla presenza dello stesso possono di per sé costituire elemento per rigettare la richiesta di rescissione del giudicato.

[Sezione II penale, 24 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51323, Pres. Rosi – Rel. Cersosimo](#)

Reato di ricettazione ex art. 648 c.p. – Nozione di profitto – Dolo specifico e condotte future di natura illecita.

La nozione di profitto prevista dall'art. 648 c.p. comprende non solo il lucro, ma qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire. Ai fini dell'integrazione del reato di ricettazione non è necessaria la perseguibilità di un profitto economico; inoltre, la proiezione finalistica propria del dolo specifico consente di ricomprendere nel *focus* dell'elemento soggettivo anche condotte future di natura illecita realizzabili attraverso il bene ricettato.

[Sezione II penale, 24 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51321, Pres. Rosi – Rel. Cersosimo](#)

Recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. – Necessità di una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva – Esclusione.

Ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale. Non occorre, pertanto, una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva, siccome questa, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene dichiarata ma ritenuta e applicata nei confronti di un soggetto recidivo, da considerarsi tale in quanto già condannato due volte per delitti non colposi.

[Sezione II penale, 9 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51319, Pres. Imperiali – Rel. Recchione](#)

Reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. – Concorso del terzo – Condizioni.

Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.

[Sezione II penale, 9 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51318, Pres. Imperiali – Rel. Messini](#)

[Sezione II penale, 7 novembre 2023-22 dicembre 2023, sentenza n. 51314, Pres. Rosi – Rel. Perrotti](#)

Remissione di querela intervenuta dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello – Prevalenza sulle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione.

La remissione della querela, accettata dall'imputato, determina l'estinzione del reato; essa prevale su eventuali cause di inammissibilità, va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

[Sezione II penale, 24 novembre 2023-21 dicembre 2023, sentenza n. 51285, Pres. Rosi – Rel. Leopizzi](#)

Rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. – Termine di 30 giorni per la proposizione della richiesta – Decorrenza dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza di condanna – Particolare complessità della vicenda processuale – Possibilità di chiedere la restituzione nel termine per l'impugnazione straordinaria.

Il rimedio della rescissione del giudicato di cui all'art. 629-bis c.p.p., introdotto dall'art. 1, comma 71, legge 23 giugno 2017, n. 103, offerto all'imputato in relazione ai procedimenti nei quali sia stata dichiarata la sua assenza a norma dell'art. 420-bis c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, postula che la richiesta sia presentata, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza. Tale termine decorre non dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria.

[Sezione II penale, 24 novembre 2023-21 dicembre 2023, sentenza n. 51283, Pres. Rosi - Rel. Leopizzi](#)

Rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p. – Presupposti – Onere probatorio – Mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato a seguito dell'elezione di domicilio – Indefettibilità di una effettiva conoscenza dell'instaurazione del processo tecnicamente inteso.

La mancanza di diligenza dell'imputato nel tenersi informato in merito alla celebrazione del processo a proprio carico non integra automaticamente la «volontaria sottrazione alla conoscenza del processo» e non può fondare una - non consentita - presunzione di conoscenza della *vocatio in iudicium*, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio. La dichiarazione di assenza deve essere preceduta dalla verifica sostanziale, in aggiunta a quella della formale regolarità delle notificazioni, anche della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato ovvero della sua mancata presentazione per una successiva scelta libera e consapevole.

[Sezione II penale, 10 novembre 2023-19 dicembre 2023, n. 50652 Pres. Rosi – Rel. Recchione](#)

Reato di estorsione – Minaccia consistente nella prospettazione di azioni giudiziarie – Scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire somme non dovute o sproporzionate – Sussistenza.

Integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la minaccia di prospettare azioni giudiziarie – decreti ingiuntivi e pignoramenti – al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, qualora l'agente ne sia consapevole, potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell'integrazione del più grave delitto nella pretestuosità della richiesta. La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 629 c.p. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia.

[Sezione II penale, 26 ottobre 2023-18 dicembre 2023, n. 50426, Pres. Rago - Rel. Aielli](#)

Impugnazioni - Sentenza di non doversi procedere ex art. 420-quater c.p.p. – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Ragioni.

In applicazione del principio generale di tassatività dei mezzi d'impugnazione, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, di cui all'art. 420-quater c.p.p., non è ricorribile per cassazione, fintantoché non sia spirato il termine previsto dall'art. 159, ultimo comma, c.p., trattandosi di pronuncia revocabile, di natura sostanzialmente interlocutoria, sicché ciò non contrasta con la garanzia sancita dall'art. 111, comma 7, Cost.

[Sezione II penale, 31 ottobre 2023-4 dicembre 2023, sentenza n. 48301, Pres. Beltrani - Rel. Cianfrocca](#)

Truffa *online* – Circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p. – Condizioni.

Ai fini delle valutazioni sulla sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per il reato di truffa *online* è necessaria una concreta disamina delle circostanze di fatto idonee a determinare una effettiva sperequazione cognitiva nella fase precontrattuale e la verifica che tale effetto sia sortito da una tale sperequata condizione. Quando la trattativa prenda avvio dall'ostensione di un bene su una piattaforma telematica, ma poi si sviluppi attraverso contatti telefonici o messaggi istantanei, ovvero incontri in presenza, non può dirsi che uno dei contraenti versi necessariamente in una condizione di particolare vulnerabilità; costoro, invero, risultano esposti a ordinarie azioni fraudolente, non necessariamente agevolate dalla condizione sfavorevole in cui è posta la vittima di truffe contrattuali che si consumano attraverso trattative svolte interamente "a distanza", su piattaforma telematica digitale.

[Sez. III, sentenza 25 ottobre 2023 – 20 dicembre 2023, n. 50753, Pres. Gentili – Rel. Noviello](#)

Delitti contro l'industria e il commercio – Frode nell'esercizio del commercio – Commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante” – Configurabilità del reato – Ragioni.

Integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio la commercializzazione come olio “extra-vergine” di oliva di una miscela contenente anche olio “lampante”, non potendo essere qualificato come extravergine” un olio che non rispetti i requisiti analitici previsti dal Regolamento (CE) 2568/1991 e, in specie, rispetto al quale sia superato anche solo il valore limite di 20 mg/kg previsto per i perossidi dalla normativa comunitaria.

Sez. III, sentenza 18 ottobre 2023 – 1 dicembre 2023, n. 47904, Pres. Aceto – Rel. Paziienza

Lavoro – Prevenzione infortuni – Emergenza COVID-19 – Applicazione di prescrizioni e misure previste nei protocolli per contrastare il contagio ai sensi dell'art. 29-bis del d.l. n. 23 del 2023 – Obbligo di cui all'art. 2087 c.c. – Adempimento – Sussistenza – Ragioni – Deroga temporanea al principio della massima sicurezza possibile.

In tema di sicurezza dei lavoratori legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici o privati che, ai sensi dell'art. 29-bis del d.l. n. 23 del 2023, abbiano applicato le prescrizioni e le misure previste nei protocolli introdotti al fine di contrastare il contagio, sono da ritenersi adempienti all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c., operando l'art. 29-bis quale deroga temporanea alla regola della "massima sicurezza (tecnologicamente) possibile", tenuto conto che l'adozione dei protocolli era volta ad assicurare ai lavoratori livelli di sicurezza "adeguati", in un contesto in cui il "livello massimo" della sicurezza tecnologicamente possibile era sostanzialmente indefinibile.

Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 4 dicembre 2023, n. 48080, Pres. Piccialli – Rel. Bruno

Riparazione per l'ingiusta detenzione - Presupposti - Art. 314 c.p.p. come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 188 del 2021 - Silenzio - Determinazione dell'indennizzo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell'indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione.

Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 6 dicembre 2023, n. 48556, Pres. Piccialli – Rel. Vignale
Patteggiamento - Art. 444, comma 1, c.p.p. - Modifica introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Accordo sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

In tema di patteggiamento, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, c.p.p., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di applicazione della pena per il delitto di omicidio stradale aggravato dallo stato di alterazione dovuto all'uso di alcool o di sostanze stupefacenti, con la quale il giudice, prescindendo dall'accordo delle parti, che prevedeva l'applicazione della sospensione temporanea del titolo abilitativo, aveva disposto, d'ufficio, la più grave sanzione della revoca della patente di guida, prevista in via automatica dall'art. 222, comma 2, cod. strada).

Sentenza integrale non disponibile perché in fase di valutazione per oscuramento.

Sez. IV, sentenza 7 novembre 2023 – 6 dicembre 2023, n. 48529, Pres. Di Salvo – Rel. Esposito

Reati contro il patrimonio - Furto - Circostanze aggravanti - Cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza - sottrazione di energia elettrica - Contestazione in fatto della circostanza aggravante - Sufficienza - Ragioni.

In tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto, e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica fornita, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio.

Si segnala sul punto l'esistenza di un precedente orientamento difforme espresso in Sez. V, sentenza 13 aprile 2021– 12 luglio 2021, n. 26511, Pres. Zaza – Rel. Brancaccio.

Sez. IV, sentenza 14 novembre 2023 – 7 dicembre 2023, n. 48804, Pres. Piccialli – Rel. Pezzella

Impugnazioni – Deposito telematico ad indirizzo PEC non ricompreso tra quelli individuati ai sensi dell'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 – Inammissibilità – Fattispecie.

In tema di impugnazioni, è inammissibile il gravame depositato telematicamente presso un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato nel decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui all'art. 87-bis, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (Fattispecie relativa ad opposizione a decreto penale di condanna, in cui la Corte ha ritenuto che non potesse integrare una causa di forza maggiore, tale da rendere scusabile l'errore, la circostanza che sul sito web dell'ufficio giudiziario fosse indicato un diverso indirizzo PEC, stante il chiaro e inderogabile rinvio normativo ai soli indirizzi indicati nella fonte ministeriale).

Sez. V, sentenza 20 ottobre 2023 – 21 dicembre 2023, n. 51191, Pres. Pezzullo – Rel. Scordamaglia

Disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 – Richiesta di discussione orale dell'appello – Depositata in periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza – Tempestività – Sussistenza – Trattazione del processo con rito camerale non partecipato – Conseguenze.

In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la richiesta di discussione orale dell'appello, presentata ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale, nel rispetto del termine di quindici giorni prima dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo è definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

Sez. VI, sentenza 8 novembre 2023 – 5 dicembre 2023, n. 48467, Pres. De Amicis – Rel. Gallucci

Rapporti giurisdizionali con autorità straniera - estradizione per l'estero – Omissione e mancata notificazione del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, c.p.p. – Conseguenze – Nullità assoluta e insanabile.

In tema di estradizione per l'estero, il difetto di rituale emissione e notificazione all'estradando del decreto di citazione previsto dall'art. 704, comma 1, c.p.p., concernendo l'omessa citazione in giudizio del soggetto nei cui confronti è in corso la procedura, determina una nullità assoluta incidente sul diritto di difesa, non sanabile dalla conoscenza "aliunde" acquisita della data d'udienza, né dalla comparizione della parte. (Fattispecie in cui l'estradando aveva ricevuto solo un avviso di cancelleria per l'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di estradizione).

Sez. VI, sentenza 14 novembre 2023 – 5 dicembre 2023, n. 48468, Pres. Capozzi – Rel. Di Geronimo

Impugnazioni Requisiti – In genere – Appello del pubblico ministero su richiesta della parte civile ex art. 572 c.p.p. - Ammissibilità - Condizioni.

È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello proposto dal pubblico ministero su richiesta della parte civile, ai sensi dell'art. 572 c.p.p., nel quale l'appellante si limiti a richiamare le censure contenute nella predetta richiesta, senza incorporarle testualmente e per esteso, ancorché utilizzi formule per le quali esse devono "intendersi ritrascritte" ovvero costituiscono "parte integrante" dell'impugnazione.

Sentenza integrale non disponibile perché in fase di oscuramento.

4. Giurisprudenza: *Focus Cartabia* (a cura di *Graziella Colaiacomo*)

CORTE DI CASSAZIONE

DIRITTO PENALE PARTE GENERALE

[Sez. VI, ordinanza 26 ottobre – 28 novembre 2023, n. 47678, - Pres. Di Stefano – Rel. Gallucci](#)

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Art. 20 bis c.p. – Calcolo della pena detentiva – Sentenza di condanna

La sostituzione della pena detentiva con le pene alternative della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva, introdotte con l'art. 20 bis c.p. dal d.lgs. n. 150/2022, è possibile solo se la condanna non ecceda il limite di quattro anni (tre anni per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo). L'espressione utilizzata dal legislatore, che indica quale presupposto per la sostituzione la condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni, rende evidente che il limite per l'applicazione delle pene sostitutive è rappresentato dalla entità della detentiva inflitta con sentenza di condanna (che individua la concreta gravità del fatto di reato) e non anche dalla pena residua da scontare tenuto conto dell'eventuale presofferto cautelare.

DIRITTO PROCESSUALE

[Sez. VI, sentenza 24 ottobre – 12 dicembre 2023, n. 49315, - Pres. De Amicis – Rel. Tripiccion](#)

Appello – Procedimento camerale non partecipato – Art. 598 bis c.p.p. – Omessa richiesta partecipazione udienza – Termini per l'impugnazione

Nel caso in cui il giudizio di appello sia trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, ai sensi dell'art. 598-bis, c. 2, c.p.p., l'imputato appellante non può considerarsi giudicato in assenza atteso che, in tal caso, il processo viene celebrato senza alcuna udienza alla quale questi abbia il diritto di presenziare. Conseguentemente, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione il medesimo imputato appellante non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, c. 1-bis, c.p.p.

La sentenza non è ancora disponibile sul sito ufficiale della Corte di Cassazione.

[Sez. I, sentenza 12 ottobre – 21 dicembre 2023, n. 51180, - Pres. Boni – Rel. Siani](#)

Giudizio abbreviato - Appello – Art. 442 c. 2 bis c.p.p – Mancata impugnazione - Riduzione pena

È la radicale mancanza dell'impugnazione - e soltanto essa - che, integra il presupposto necessario per fruire della riduzione ulteriore della pena contemplata dal c. 2-bis dell'art. 442 c.p.p. Certo è che, avendo previsto l'esclusiva competenza del giudice dell'esecuzione per l'applicazione della riduzione, la norma corrobora l'approdo ermeneutico secondo cui soltanto la mancanza dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado integra la condizione legittimante la riduzione stessa. Se il legislatore avesse inteso applicare questa riduzione premiale alla diversa fattispecie della rinuncia all'impugnazione già proposta, non avrebbe incontrato ostacolo ad individuare il giudice competente per l'applicazione di essa nello stesso giudice della cognizione che vi avrebbe provveduto nel medesimo contesto provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione. In definitiva, alla mancata impugnazione non può equipararsi la rinuncia all'impugnazione già proposta, poiché essa - non determinando l'effetto pienamente deflattivo perseguito dal riformatore - non è stata ritenuta condizione adeguata ad assicurare all'imputato rinunciante il conseguimento del beneficio in esame.

[Sez. II, sentenza 29 settembre – 31 ottobre 2023, n. 43848, - Pres. Beltrani – Rel. Borsellino](#)

Pene sostitutive di pene detentive brevi – Art. 545 bis c.p.p. - Nullità sentenza - Insussistenza

L'omesso avviso di cui all'art. 545 bis c.p.p. non comporta alcuna nullità della sentenza, in quanto presuppone una negativa valutazione di merito, sia pure implicita, del collegio giudicante sulla sussistenza dei presupposti per accedere ad una misura sostitutiva.

Ne deriva che se, in ipotesi, il giudice ritenga non sussistenti i presupposti per accedere alla misura sostitutiva, non è tenuto ad avvisare l'imputato, ne' tantomeno a sospendere il processo e potrà spiegare le

ragioni del mancato esercizio del suo potere officioso in sentenza, impugnabile secondo le regole generali. Mutuando tali principi deve ritenersi che il mancato avviso della Corte di appello in ordine alla possibilità di sostituzione della pena inflitta in dispositivo e il silenzio al riguardo in sentenza può essere oggetto di impugnazione solo se la difesa abbia avanzato richiesta in tale senso con le conclusioni o abbia fatto constare a verbale tale omissione, sollecitando la corte a fissare l'udienza di rinvio per la valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione della misura sostitutiva, dovendosi il silenzio della difesa interpretare necessariamente come acquiescenza alla delibazione implicitamente negativa formulata dal giudicante al riguardo.

La sentenza non è ancora disponibile sul sito ufficiale della Corte di Cassazione

Sez. I, sentenza 29 settembre – 31 ottobre 2023, n. 43848, - Pres. Beltrani – Rel. Borsellino
Pene sostitutive di pene detentive brevi – Art. 95 D. Lgs 150/22 – Dichiarazione inammissibilità ricorso per Cassazione – Richiesta Giudice dell'esecuzione – Applicabilità

Il ricorso per cassazione, pendente innanzi la Corte di cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/22 e successivamente dichiarato inammissibile, non preclude, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 95 d.lgs. n.150/2022, di presentare al giudice dell'esecuzione, istanza di applicazione di una delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689/1981, risultando ragionevolmente ed eccezionalmente estesa, in presenza di una previsione normativa che regola una specifica ipotesi di superabilità del giudicato, la disciplina della sopravvenuta legge più favorevole.

La sentenza non è ancora disponibile sul sito ufficiale della Corte di Cassazione.

5. Giurisprudenza: decisioni di merito

Corte di Appello di Roma – III sez. Sent. 10250/ 2023 del 19 settembre 2023

Violenza sessuale – Dichiarazioni rese dalla persona offesa – Valenza e portata accusatoria.

Nell'ambito dell'accertamento dei reati sessuali, la deposizione della persona offesa, seppur non equiparabile a quella del testimone estraneo, può essere assunta anche da sola come fonte di prova della colpevolezza, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa, dato che, quando si procede per tali tipologie di reati, nella maggior parte dei casi l'accertamento dei fatti dipende necessariamente dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni dell'imputato e della persona offesa, unici protagonisti dei fatti.

Procedendo per un'ipotesi di reato ex art. 56, 609 bis c.p., la Corte ha rigettato l'appello proposto dall'imputato, ribadendo il principio ora richiamato, coerente con la giurisprudenza di legittimità prevalente.

6. Diritto sovranazionale (a cura di *Alessia Mastrovito*)

Causa C-175/22: Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2012/13/UE - Diritto all'informazione nei procedimenti penali - Articolo 6 - Diritto dell'interessato di essere informato dell'accusa elevata a suo carico - Articolo 6, paragrafo 4 - Modifica delle informazioni fornite - Modifica della qualificazione del reato - Obbligo di informare tempestivamente l'imputato e di offrirgli la possibilità di presentare i propri argomenti sulla nuova qualificazione prospettata - Esercizio effettivo dei diritti della difesa - Equità del procedimento - Direttiva (UE) 2016/343 - Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti

penali - Articolo 3 - Presunzione di innocenza - Articolo 7, paragrafo 2 - Diritto di non autoincriminarsi - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Requisito di imparzialità del giudice penale - Riqualficazione del reato su iniziativa del giudice penale o su proposta dell'imputato) CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62022CA0175&qid=1704648582353>

In data 9 novembre 2023 (informazione pubblicata il 3 gennaio 2024), la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) si è pronunciata sulla **Causa C-175/22**, avente ad oggetto le questioni sopra riassunte, emettendo il seguente dispositivo:

1) L'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali

dev'essere interpretato nel senso che:

osta a una giurisprudenza nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero senza informare tempestivamente l'imputato della nuova qualificazione prospettata in un momento e in condizioni che gli consentano di predisporre efficacemente la propria difesa e, pertanto, senza offrire a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione a tale nuova qualificazione. In questo contesto, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta qualificazione non sia tale da comportare l'applicazione di una pena più severa rispetto al reato per il quale la persona era inizialmente perseguita.

2) Gli articoli 3 e 7 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, nonché l'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

non ostano a una normativa nazionale che consente a un giudice che si pronuncia nel merito di un procedimento penale di adottare, di propria iniziativa o su proposta dell'imputato, una qualificazione giuridica dei fatti contestati diversa da quella inizialmente adottata dal pubblico ministero, purché tale giudice abbia tempestivamente informato l'imputato della nuova qualificazione prospettata, in un momento e in condizioni che gli hanno consentito di predisporre efficacemente la propria difesa, e abbia quindi offerto a tale persona la possibilità di esercitare i diritti della difesa in modo concreto ed effettivo in relazione alla nuova qualificazione così adottata.

*

Causa C-819/21: Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Riconoscimento delle sentenze che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro - Decisione quadro 2008/909/GAI - Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 8 - Rifiuto di esecuzione - Articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Diritto fondamentale ad un processo equo dinanzi ad un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge - Carenze sistemiche o generalizzate nello Stato membro di emissione - Esame in due fasi - Revoca della sospensione dell'esecuzione che accompagnava una pena detentiva irrogata da uno Stato membro - Esecuzione di tale pena da parte di un altro Stato membro) CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62021CA0819&qid=1704648920883>

In data 9 novembre 2023 (informazione pubblicata il 3 gennaio 2024), la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione) si è pronunciata sulla **Causa C-819/21**, avente ad oggetto le questioni sopra riassunte, emettendo il seguente dispositivo:

L'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 8 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,

devono essere interpretati nel senso che:

l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione può rifiutare di riconoscere e di eseguire la sentenza di condanna penale pronunciata da un giudice di un altro Stato membro qualora essa disponga di elementi che indichino l'esistenza, in tale Stato membro, di carenze sistemiche o generalizzate del diritto ad un processo equo, segnatamente per quanto riguarda l'indipendenza degli organi giurisdizionali, ed esistano seri motivi per ritenere che tali carenze possano aver avuto un'incidenza concreta sul procedimento penale cui la persona interessata è stata sottoposta. Incombe all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione valutare la situazione esistente nello Stato membro di emissione fino alla data della condanna penale della quale vengono chiesti il riconoscimento e l'esecuzione nonché, eventualmente, fino alla data della nuova condanna che ha determinato la revoca della sospensione condizionale che era stata inizialmente disposta insieme con la pena di cui si chiede l'esecuzione.

7. Incontri di studio e convegni

Si comunica che la Giunta dell'Unione delle Camere Penali ha deciso che l'inaugurazione dell'anno giudiziario degli avvocati penalisti si terrà a Roma il 9 e 10 febbraio 2024.